

Il Sistema Intrastat



Il Cammino dell'Unione Europea

DATA	PAESI ADERENTI	N. PAESI
25-mar-57	FRANCIA -GERMANIA - ITALIA - BELGIO - OLANDA - LUSSEMBURGO (CEE)	6
1971	DANIMARCA - GRAN BRETAGNA - IRLANDA	9
1981	GRECIA	10
1986	PORTOGALLO - SPAGNA	12
1995	AUSTRIA - FINLANDIA - SVEZIA	15
2004	CIPRO - ESTONIA - LETTONIA - LITUANIA - MALTA - POLONIA REPUBBLICA CECA - REPUBBLICA SLOVACCA - SLOVENIA - UNGHERIA	25
2007	BULGARIA - ROMANIA	27



Le Tappe ...

- 7 febbraio 1992 Trattato di Maastricht: il 1 gennaio 1993 nasce l'Unione Europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Lussemburgo, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda)
- 1 gennaio 1995: entrano nell'UE l'Austria, la Finlandia e la Svezia
- 1 gennaio 2002: circolazione monetaria dell'EURO in 12 Stati membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)
- 1 maggio 2004: entrano nell'UE 10 nuovi paesi (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Lettonia, Estonia, Lituania, Malta, Cipro)
- 1 gennaio 2007: entrano nell'UE Romania e Bulgaria. La Slovenia adotta l'EURO
- 1 gennaio 2008: Cipro e Malta adottano l'EURO



Finalità ...

- La nascita dell'UE prevede la libera circolazione nel territorio europeo di merci, persone, servizi e capitali
- Soppressione delle frontiere all'interno dell'UE che rimangono soltanto negli scambi merci con i paesi terzi
- Nascita del sistema Intrastat per lo scambio merci tra i paesi dell'UE



Sistema Intrastat

Il **Sistema Intrastat** è l'insieme delle procedure volte a garantire l'assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane: la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato. A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.



Periodo transitorio...

Ai fini IVA, in via transitoria, vige la regola della tassazione nel Paese di destinazione del bene, in attesa dell'attuazione del regime definitivo mediante l'armonizzazione delle aliquote IVA. Una volta in vigore il regime definitivo, i contribuenti potranno versare l'imposta direttamente nel proprio Stato, emettendo nei confronti dei propri clienti comunitari fattura con IVA, così come già avviene all'interno dei singoli Stati.

Pur tuttavia, il raggiungimento di questo obiettivo, che doveva realizzarsi nel 1997, diventa, con il progressivo allargamento dell'Unione Europea, ancora più difficile da conseguire, in quanto l'armonizzazione delle aliquote deve riguardare tutti i Paesi che costituiscono l'Unione Europea.



Il quadro normativo

Ai fini degli adempimenti IVA:

- DL 30.08.1993 n. 331, convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993

Principali atti normativi contenenti le regole per la compilazione dei riepiloghi Intrastat:

- Decreto 21 ottobre 1992: decreto che istituisce il sistema Intrastat italiano
- Decreto 27 ottobre 2000: decreto che introduce l'euro nel sistema Intrastat
- Decreti di semplificazione (DPR 7 gennaio 1999; decreto 12 dicembre 2002; decreto 3 agosto 2005, decreto 20 dicembre 2006)
- Entrata in UE di altri stati membri (circolare n. 223D/1994; decreto 15 aprile 2004; decreto 20 dicembre 2006)

Il quadro normativo completo

- La normativa completa è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/riferimenti normativi





Principi generali

Gli scambi di beni in ambito comunitario, fra soggetti appartenenti a due diversi Stati, sono considerate “*operazioni intracomunitarie*” se rispettano tre condizioni essenziali:

- ciascun soggetto è titolare di un **codice IVA comunitario attivo** all'atto dell'operazione (requisito soggettivo);
- la transazione è a titolo **oneroso** (requisito oggettivo);
- i beni vengono **trasportati o spediti** da un Paese all'altro della Comunità (requisito territoriale).

Tali operazioni sono disciplinate ai fini fiscali in Italia dal DL n. 331/93 convertito dalla Legge 427 del 29.10.1993



Le operazioni intracomunitarie

- **Acquisto intracomunitario:** l'operazione è soggetta ad IVA nello Stato di destinazione del bene; l'acquirente riceve la fattura senza addebito dell'IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art. 38 Legge 427/93);
- **Cessione intracomunitaria:** l'operazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene; il cedente emette la fattura senza addebito di IVA (art. 41 Legge 427/93).

Tali operazioni vanno riepilogate negli elenchi Intra.



La fattura negli scambi Intra



La **fattura** è un particolare documento che costituisce la prova della cessione di beni e/o di servizi e dei relativi adempimenti fiscali IVA.

La fattura, oltre agli elementi previsti nell'art. 21 del DPR n. 663/72 e successive modificazioni, **deve** contenere anche le seguenti indicazioni:

- il codice IVA dei soggetti coinvolti nella transazione;
- le condizioni di consegna;
- l'importo della transazione con la relativa valuta.



Gli operatori intracomunitari

- Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri.
- Sono identificati da un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere



I Paesi dell'Unione Europea

CODICE ISO	PAESE UE	N. CARATTERI CODICE IVA	VALUTA
AT 	AUSTRIA	9	€
BE 	BELGIO	10	€
BG 	BULGARIA	9 ovvero 10	LEV BULGARO
CY 	CIPRO	9	€
CZ 	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10	CORONA CECA
DE 	GERMANIA	9	€
DK 	DANIMARCA	8	CORONA DANESE
EE 	ESTONIA	9	CORONA ESTONE
EL 	GRECIA	9	€
ES 	SPAGNA	9	€
FI 	FINLANDIA	8	€
FR 	FRANCIA	11	€
GB 	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12	LIRA STERLINA
HU 	UNGHERIA	8	FIORINO UNGHERESE
IE 	IRLANDA	8	€
IT 	ITALIA	11	€
LT 	LITUANIA	9 ovvero 12	LITAS LITUANO
LU 	LUSSEMBURGO	8	€
LV 	LETTONIA	9 ovvero 11	LAT LETTONE
MT 	MALTA	8	€
NL 	OLANDA	12	€
PL 	POLONIA	10	ZLOTY
PT 	PORTOGALLO	9	€
RO 	ROMANIA	da 2 a 10	LEU ROMENO
SE 	SVEZIA	12	CORONA SVEDESE
SI 	SLOVENIA	8	€
SK 	REPUBBLICA SLOVACCA	9 ovvero 10	€
SM*	SAN MARINO	5	€

* San Marino non è un paese UE nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l'Italia



Territorialità dell'imposta

Art. 7, primo comma, del DPR n. 633/72

Circolare n. 39/E del 5 agosto 2004



Territorio dello Stato Italiano: per territorio dello Stato Italiano s'intende il territorio della Repubblica italiana.

Territorio dell'Unione Europea: per territorio dell'Unione Europea s'intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e successive modifiche. Tale territorio risulta ora composto da 27 Stati membri.

Territorialità dell'imposta

Art. 7, primo comma, del DPR n. 633/72

Circolare n. 39/E del 5 agosto 2004



TERRITORI ESCLUSI DALL'AMBITO FISCALE	
Stato	Territorio
ITALIA	Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano
GRECIA	Monte Athos
FRANCIA	Dipartimenti d'oltremare
GERMANIA	Isola di Helgoland e territorio di Büsingen
SPAGNA	Ceuta, Melilla e isole Canarie
FINLANDIA	Isole Åland
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA	Isole Anglonormanne o Isole del Canale
CIPRO	Zone nord orientali della Repubblica di Cipro (cosiddetta zona Turca), sulle quali il governo della Repubblica non esercita un effettivo controllo

TERRITORI RIENTRANTI NELL'AMBITO FISCALE	
Stato	Territorio
FRANCIA	Principato di Monaco
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA	Isola di Man
CIPRO	Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito)



Controllo partite iva comunitarie

E' possibile controllare la validità di una partita iva comunitaria verificando che il codice è formalmente valido ed attribuito ad un soggetto passivo d'imposta.

Si può accedere al servizio fornito **dall'Agenzia delle Entrate** direttamente all'indirizzo internet:

<http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>

Si può accedere al servizio fornito **dall'Unione Europea** direttamente all'indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=IT



I Riepiloghi Intrastat

L'art. 6 del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24.3.1993 n. 75, ha previsto l'obbligo di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici denominati "rieptloghi Intrastat", oppure "modelli Intrastat", relativi agli scambi di beni effettuati in ambito comunitario.



I modelli degli stampati

Modello **INTRA-1** relativo alle cessioni intracomunitarie – di colore verde, composto da:

- un frontespizio – modello **INTRA-1**;
- il riepilogo delle cessioni intracomunitarie – modello **INTRA-1 bis**;
- il formulario per le rettifiche – modello **INTRA-1 ter**.

Modello **INTRA-2** relativo agli acquisti intracomunitari – di colore rosso, composto da:

- un frontespizio – modello **INTRA-2**;
- il riepilogo degli acquisti intracomunitari – modello **INTRA-2 bis**;
- il formulario per le rettifiche – modello **INTRA-2 ter**.

Decreto 27 Ottobre 2000 - G.U. n. 261 del 8 Novembre 2000

Il modello Intra-1 Frontespizio

Mod. INTRA-1
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE



ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

PERIODO:	MESE	TRIMESTRE	ANNO	NUMERO DI RISERVAZIONE SU DISCHETTO
			20	
TIPO DI RIEPILOGO:	[M] = MESE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE			

SOGGETTO OBBLIGATO	
CODICE FISCALE	PARTITA IVA
PERSONA FISICA	
COGNOME	
NOME	
DATA DI NASCITA	SESSO
GG MM AA	[M] [F]
COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.
TELEFONO	
NUMERO	
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE	
TELEFONO	
NUMERO	
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)	
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
1 BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Mod. INTRA - 1 ed INTRA - 2) 2 BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' O DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA	

SOGGETTO DELEGATO	
PARTITA IVA	
COGNOME e NOME, DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE	
TELEFONO	
NUMERO	
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)	
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	
C.A.P.	COMUNE
PROV.	

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO							
SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
1				2			

DATA	FIRMA
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

Il modello Intra-1 Bis

MINISTERO DELLE FINANZE



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

SEZIONE 1. CESSIONI REGISTRATE NEL PERIODO

MOD. INTRA-1 bis
(EURO)

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROG.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRAFF.	NOMENCLATURA COMBINATA	MAGLIETTA	UNITA' SUPPLEMENTARI	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE												
TOTALE												

FIRMA

PAGINA N.

Il modello Intra-1 Ter

Mod. INTRA-1 ter
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

SEZIONE 2. RETTIFICHE RELATIVE AI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			R E T T I F I C H E						
	MESE	TRIM.	ANNO	ACQUIRENTE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	INTRA TRAM.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE										
TOTALE										

PAGINA N.

FIRMA

Il modello Intra-2 Frontespizio

Mod. INTRA-2
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE



ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

PERIODO:	MESE	TRIMESTRE	ANNO 20	NUMERO DI REFERIMENTO SU DISCETTO
TIPO DI RIEPILOGO:	☐ (N = MENSILE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE)			

SOGGETTO OBBLIGATO							
CODICE FISCALE		PARTITA IVA					
PERSONA FISICA							
COGNOME		NOME					
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. TELEFONO				
GG MM AA	M F		pref. numero				
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA							
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE		TELEFONO					
		pref. numero					
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)							
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECG.		C.A.P.	COMUNE PROV.				
☐ 1 BARRARE LA CASSELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Mod. INTRA-1 ed INTRA-2)		☐ 2 BARRARE LA CASSELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' O VERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA					
SOGGETTO DELEGATO							
PARTITA IVA							
COGNOME e NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE		TELEFONO					
		pref. numero					
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)							
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECG.		C.A.P.	COMUNE PROV.				
DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO							
SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
1				2			
DATA _____ FIRMA _____							
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO							
DATA DI PRESENTAZIONE				PROTOCOLLO			



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. INTRA-2 bis
(EURO)

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE 1. ACQUISTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA [illegible]

FEMA

PAGINA N. 1

Il modello Intra-2 Ter

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. INTRA-2 ter
(EURO)



RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE 2. RETTIFICHE RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			R E T T I F I C H E							
	MESE	TRIM.	ANNO	FORNITORE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATUR. BENE	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE											
TOTALE											

PAGINA N.

FIRMA



AGENZIA
DELLE
DOGANE

Periodicità degli Elenchi

CESSIONI:

- mensili: cessioni intracomunitarie > 250.000,00 €;
- trimestrali: cessioni intracomunitarie > 40.000,00 €;
- annuali: restanti soggetti

ACQUISTI:

- mensili: acquisti intracomunitari > 180.000,00 €;
- annuali: restanti soggetti.

La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale.

Decreto 20 Dicembre 2006 - G.U. n. 302 del 30 Dicembre 2006

Periodicità degli Elenchi

Cambio nel corso dell'anno

Qualora nel corso dell'anno si superi la soglia normativa degli scambi che hanno determinato la periodicità di presentazione, quest'ultima deve essere variata con l'adozione di una frequenza superiore a quella in corso dal mese/trimestre successivo al trimestre nel quale si è superata la suddetta soglia.

Sul sito www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat è presente l'assistenza on line *“Cambio della periodicità di presentazione degli elenchi Intra in corso d'anno (dal 2007)”*.

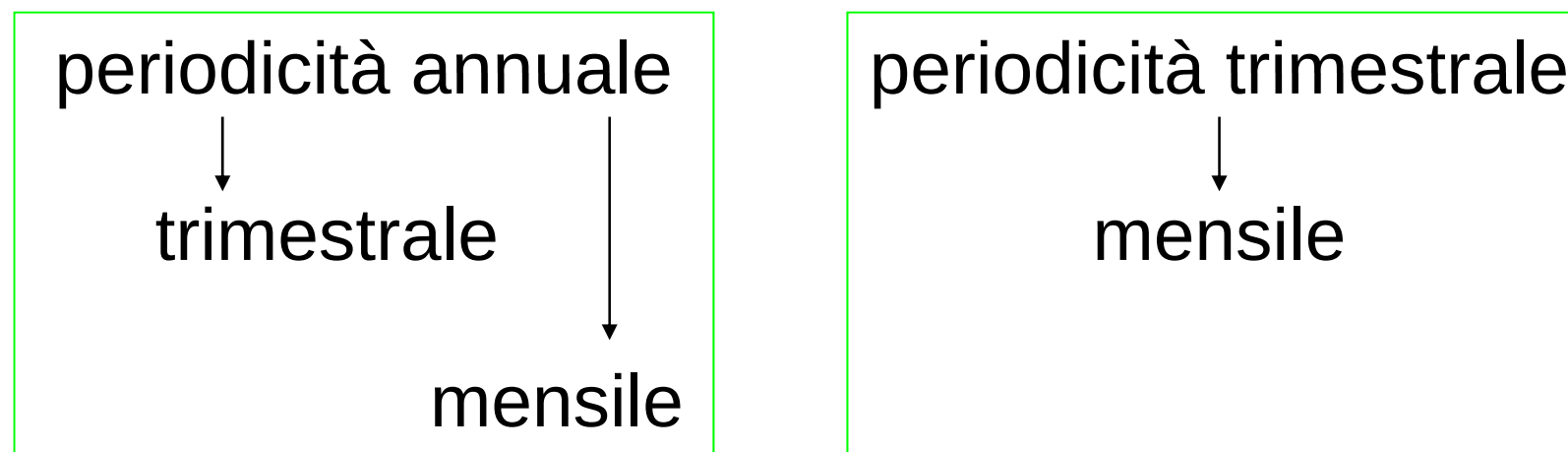
NB: Non è previsto in corso d'anno il cambio di presentazione utilizzando una frequenza minore, pur in presenza di riduzione del volume di scambi.

Decreto 20 Dicembre 2006 - G.U. n. 302 del 30 Dicembre 2006



Periodicità degli Elenchi - Opzioni

E' possibile optare per una presentazione maggiore rispetto a quella calcolata in base al volume delle operazioni intracomunitarie:



- Non richiede preventive comunicazioni;
- Scelta vincolante per l'intero anno;
- Il frontespizio deve recare l'indicazione "M" o "T" della periodicità prescelta e non quella dovuta in relazione al volume delle cessioni o degli acquisti.

Decreto 27 Ottobre 2000 - G.U. n. 261 del 8 Novembre 2000



Modalità di presentazione

- CARTA: utilizzando gli appositi moduli (allegati al decreto 27 ottobre 2000 e su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat/Modulistica)
- FLOPPY DISK: utilizzando propri software o il software fornito dall'Agenzia delle Dogane su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat/Software nel rispetto dei tracciati record contenuti nell'allegato VIII del decreto 27 ottobre 2000
- EDI: invio telematico delle dichiarazioni Intra attraverso internet con le modalità previste nella normativa sull'EDI su www.agenziadogane.gov.it settore EDI - servizio telematico doganale

Scadenza di presentazione in dogana

- Elenchi Mensili: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di gennaio 2007 entro il 20 febbraio 2007 - eccezione del mese di luglio per il quale la scadenza è entro il 6 settembre)
- Elenchi Trimestrali: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I trimestre 2007 entro il 30 aprile 2007)
- Elenchi Annuali: entro la fine di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (es. annuale 2007 entro il 31 gennaio 2008)

Decreto 27 Ottobre 2000 - G.U. n. 261 del 8 Novembre 2000

Scadenza di presentazione per via telematica

La scadenza di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni è **prorogata di 5 giorni** per coloro che presentano le dichiarazioni Intra utilizzando l'EDI (Electronic Data Interchange).

Es. mensile di gennaio 2007 entro il 26 febbraio 2007

Calcolo: 20 febbraio scadenza effettiva + 5 giorni proroga per invio telematico = 25 febbraio essendo domenica slitta al primo giorno lavorativo successivo quindi 26 febbraio

Decreto 20 Dicembre 2006 - G.U. n. 302 del 30 Dicembre 2006

Elenco date scadenza di presentazione

Le date di scadenza per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni in dogana e/o per via telematica sono riportate nel sito www.agenzia.dogane.gov.it nella sezione **Calendario del Contribuente**.



Delega

I contribuenti obbligati possono avvalersi anche di un terzo soggetto per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione degli elenchi, ferma restando la responsabilità del delegante.

I soggetti delegati devono indicare negli elenchi il proprio numero di partita IVA.



Delega - Formalità

Delegante:

- **forma scritta;**
- **Autenticazione della sottoscrizione** (in presenza di un funzionario doganale o fotocopia del documento d'identità del delegante allegato alla comunicazione di delega).

Delegato:

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa direttamente dal soggetto delegato**

forma libera: spedizionieri doganali, CAD, CAF.

La delega presuppone l'esistenza di due soggetti distinti e non ricorre dunque nelle ipotesi di rappresentanza organica, vale a dire quando incaricato dell'adempimento sia un dipendente del soggetto obbligato (Circolare. n. 39/D del 1993)



AGENZIA
DELLE
DOGANE

Modalità di compilazione - Frontespizio

- Dati relativi al periodo di riferimento e alla periodicità di presentazione dell'elenco Intra.
- Dati relativi al soggetto obbligato alla presentazione dell'elenco Intra.
- Dati relativi all'eventuale soggetto delegato alla presentazione dell'elenco Intra.
- Dati riepilogativi dei modelli bis (sezione 1) e ter (sezione 2): numero righe dettaglio e ammontare delle operazioni in euro.



Modalità di compilazione – Movimenti

- Elenchi Mensili: Sono tenuti alla compilazione dei **dati fiscali e statistici**. Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali o dei soli dati statistici.
- Elenchi Trimestrali: Sono tenuti alla compilazione dei **dati fiscali**.
- Elenchi Annuali: Sono tenuti alla compilazione dei **dati fiscali**.



Compilazione – Dati fiscali

Intra 1-bis colonne:

1. **Numero progressivo riga;**
2. **Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;**
3. **Codice identificativo dell'acquirente;**
4. **Valore in euro della cessione;**
5. **Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).**

Intra 2-bis colonne:

1. **Numero progressivo riga;**
2. **Codice ISO dello Stato membro del fornitore;**
3. **Codice identificativo del fornitore;**
4. **Valore in euro dell'acquisto;**
5. **Valore dell'acquisto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all'euro).**
6. **Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).**



Compilazione – Dati statistici

Intra 1-bis colonne:

5. Natura della transazione;
6. Codice NC della merce;
7. Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l'unità supplementare;
8. Quantità nell'unità di misura supplementare (es. paia);
9. Valore statistico in euro;
10. Condizioni di consegna;
11. Modalità di trasporto;
12. Codice ISO Paese di destinazione;
13. Provincia di origine o di spedizione.

Intra 2-bis colonne:

6. Natura della transazione;
7. Codice NC della merce;
8. Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l'unità supplementare;
9. Quantità nell'unità di misura supplementare (es. litri);
10. Valore statistico in euro;
11. Condizioni di consegna;
12. Modalità di trasporto;
13. Codice ISO del Paese di provenienza;
14. Codice ISO del Paese di origine;
15. Provincia di destinazione.



Compilazione - 1

- Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del paese con il quale è stata effettuata l'operazione intracomunitaria (vedere tabella decreto 27 ottobre 2000 e successive modifiche)
- Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita iva del soggetto passivo d'imposta con il quale è stata effettuata l'operazione intracomunitaria
- Ammontare delle operazioni in euro (colonna 4): va riportato l'importo in euro della merce oggetto dell'operazione intracomunitaria + eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite (trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.). L'importo va arrotondato all'unità secondo le regole dell'euro (per difetto se frazione inferiore a 0,5€; per eccesso se frazione superiore o uguale a 0,5€).
- Ammontare in valuta (colonna 5 acquisti): va indicato l'importo in valuta del paese con il quale è stata effettuata l'operazione intracomunitaria applicando il tasso di cambio alla data di fattura; è obbligatorio per operazioni con paesi che non hanno aderito all'euro. L'importo va arrotondato all'unità secondo le regole matematiche (per difetto se frazione inferiore o uguale a 0,5€; per eccesso se frazione superiore a 0,5€).



Compilazione - 2

- Natura della transazione (colonna 5 cessioni; colonna 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli riportati nella tabella relativa del decreto 27 ottobre 2000. In presenza di operazione triangolare comunitaria in cui l'operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico.
- Nomenclatura combinata (colonna 6 cessioni; colonna 7 acquisti): è un codice costituito da 8 cifre che identifica in dettaglio le merci. La nomenclatura combinata viene aggiornata annualmente per cui è necessario verificare all'inizio di ciascun anno l'esattezza dei codici utilizzati. Si può consultare la nomenclatura combinata su www.agenziadogane.gov.it settore Tariffa doganale.
- Massa netta (colonna 7 cessioni; colonna 8 acquisti): va indicata la massa propria della merce espressa in chilogrammi, priva di tutti gli imballaggi. Tale indicazione è facoltativa laddove sia obbligatorio indicare l'unità di misura supplementare.



Compilazione - 3

- Unità supplementare (colonna 8 cessioni; colonna 9 acquisti): l'unità supplementare è un'unità di misura diversa dai chili previsti nella massa netta e va indicata obbligatoriamente per alcune merci laddove lo prevede la tariffa doganale.
- Valore statistico (colonna 9 cessioni; colonna 10 acquisti): il valore statistico è costituito dal valore della merce più le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) fino al confine italiano (valore franco confine italiano). Per calcolare il valore statistico è necessario tenere conto delle condizioni di consegna concordate in base alle clausole "incoterms".
- Condizioni di consegna (colonna 10 cessioni; colonna 11 acquisti): gli "incoterms" sono un insieme di regole internazionali codificate in 13 clausole e raggruppate in quattro gruppi (E, F, C, D) che definiscono diritti e obblighi delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna delle merci. L'utilizzo degli "incoterms" è correlato con il modo di trasporto.



Compilazione - 4

- Modo di trasporto (colonna 11 cessioni; colonna 12 acquisti): si deve indicare il codice che identifica il modo con cui le merci sono state trasferite in ambito comunitario secondo la tabella prevista dal decreto 27 ottobre 2000.
- Paese di destinazione e di provenienza (colonna 12 cessioni; colonna 13 acquisti): va indicato il codice ISO del paese di destinazione del bene in caso di cessione e il codice ISO del paese di provenienza in caso di acquisti. Normalmente lo stato di destinazione/provenienza del bene coincide con quello dell'acquirente/fornitore; possono variare in caso di triangolazione.
- Provincia di origine e di destinazione (colonna 13 cessioni; colonna 14 acquisti): va indicata la sigla della provincia italiana di origine/provenienza delle merci in caso di cessione (se non nota indicare la provincia di spedizione); va indica la sigla della provincia italiana dove le merci sono immesse in consumo/commercializzate/ assoggettate ad operazioni di perfezionamento in caso di acquisti.
- Paese di origine (colonna 15 acquisti): va indicato il codice ISO del paese in cui ha avuto origine la merce. E' possibile verificare il codice ISO di tutti gli Stati, sia dell'UE che extra-UE, su www.agenziadogane.gov.it settore Tariffa doganale e successivamente nel menu Tabelle/Paesi.



La natura della transazione

CODICE NUMERICO	CODICE ALFABETICO	DESCRIZIONE
1	A	Acquisto o vendita (compreso il baratto)
2	B	Restituzione o sostituzione di merci
3	C	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea
4	D	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione
5	E	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione
6	F	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, etc.)
7	G	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata
8	H	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile
9	I	Altre transazioni



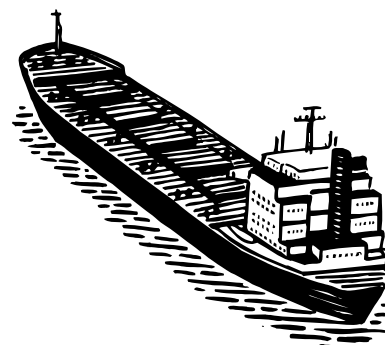
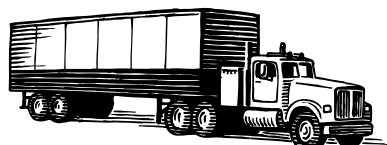
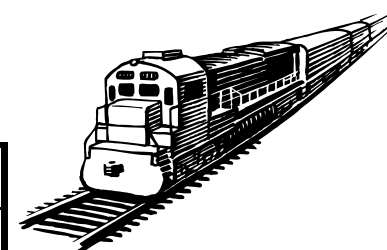
Le condizioni di consegna

CODICE INCOTERMS	CODICE GRUPPO	DESCRIZIONE	VALORE STATISTICO
EXW	E	Franco fabbrica	Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di partenza fino al confine italiano
FCA	F	Franco vettore	Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di presa in carico della merce fino al confine italiano
FAS		Franco lungo bordo	
FOB		Franco a bordo	
CFR	C	Costo e nolo	Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto
CIF		Costo, assicurazione, nolo	
CPT		Trasporto pagato fino a...	
CIP		Trasporto e assicurazione pagati fino a...	
DAF	D	Reso frontiera	Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto, tranne per la clausola DAF per la quale il valore statistico rimane uguale all'ammontare dell'operazione ai fini fiscali
DES		Reso ex ship	
DEQ		Reso banchina	
DDU		Reso non sdoganato	
DDP		Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)	



Il modo di trasporto

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria





Compilazione – Soglie statistiche

Sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto i soggetti mensili che:

CESSIONI: valore annuo delle spedizioni UE > 20.000.000,00 €;

ACQUISTI: valore annuo degli arrivi UE > 20.000.000,00 €.

NB: L'indicazione del valore statistico rimane obbligatoria nel caso di operazioni di perfezionamento.

Decreto 20 Dicembre 2006 - G.U. n. 302 del 30 Dicembre 2006



Compilazione – Riepilogo 1

CAMPI PREVISTI NEI MODELLI INTRASTAT	COMPILAZIONE						P E R I O D I C I T A'							
							MENSILI				TRIMESTRALI		ANNUALI	
	Fiscale		Fiscale e statistico		statistico		Cessioni >250.000 €		Acquisti >180.000 €		Cessioni	Acquisti	Cessioni	Acquisti
	Ces.	Acq.	Ces.	Acq.	Ces.	Acq.	<20milioni euro	>20milioni euro	<20milioni euro	>20milioni euro	<250.000 euro	non si presenta	<40.000 euro	<180.000 euro
Progressivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NON SI P R E S E N T A	X	X
Cod.ISO Stato membro acquirente	X		X				X	X			X		X	
Cod.ISO Stato membro fornitore		X		X					X	X				X
Partita IVA dell'acquirente	X		X				X	X			X		X	
Partita IVA del fornitore		X		X					X	X				X
Ammontare operazioni in euro	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X
Ammontare operazioni in valuta		(1)		(1)					(1)	(1)				(1)
Natura della transazione	(2)	(2)	X	X	X	X	X	X	X	X	(2)		(2)	(2)
Nomenclatura Combinata (8 cifre)			X	X	X	X	X	X	X	X				
Massa netta			X(3)	X(3)	X(3)	X(3)	X(3)	X(3)	X(3)	X(3)				
Unità supplementare			(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)				
Valore statistico			(5)	(5)	X(6)	X(6)		X		X				
Condizioni di consegna			(5)	(5)	(5)	(5)		X		X				
Modo di trasporto			(5)	(5)	(5)	(5)		X		X				
Paese di destinazione			X		X		X	X						
Paese di provenienza				X		X			X	X				
Paese di origine				X		X			X	X				
Provincia di origine			X		X		X	X						
Provincia di destinazione				X		X			X	X				

(1) - Indicare l'ammontare in valuta per tutti gli acquisti effettuati dai Paesi non aderenti all'EURO (DK - GB - SE - BG - CY - EE - LV - LT - MT - PL - CZ - SK - RO - HU) espresso nella valuta del Paese

(2) - Indicare la natura della transazione soltanto nei casi di triangolazione comunitaria quando il soggetto nazionale è il promotore della triangolazione (è un carattere alfabetico)

(3) - L'indicazione della massa netta si omette per tutte le nomenclature combinate che prevedono obbligatoriamente l'indicazione dell'unità di misura supplementare

(4) - Indicare l'unità di misura supplementare secondo quanto previsto dalla Tariffa Doganale Comune

(5) - Sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio attività un valore annuo superiore a: 20.000.000 euro di spedizioni nella comunità per le cessioni
20.000.000 euro di arrivi dalla comunità per gli acquisti

(6) - I soggetti che, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non hanno compilato la colonna relativa all'ammontare delle operazioni in euro, devono compilare la colonna del valore statistico.



Compilazione – Riepilogo 2

Periodicità	Riepilogo	Intra-1 bis colonne	Intra 2-bis colonne
mensile	ai soli fini fiscali	da 1 a 5*	da 1 a 6**
	ai soli fini statistici	1 e da 5 a 13***	1 e da 6 a 15***
	ai fini fiscali e statistici	tutte****	tutte****
trimestrale	ai fini fiscali	da 1 a 5*	
annuale	ai fini fiscali	da 1 a 5*	da 1 a 6**

* La colonna 5 “natura della transazione” deve essere compilata se il soggetto ha effettuato operazioni triangolari.

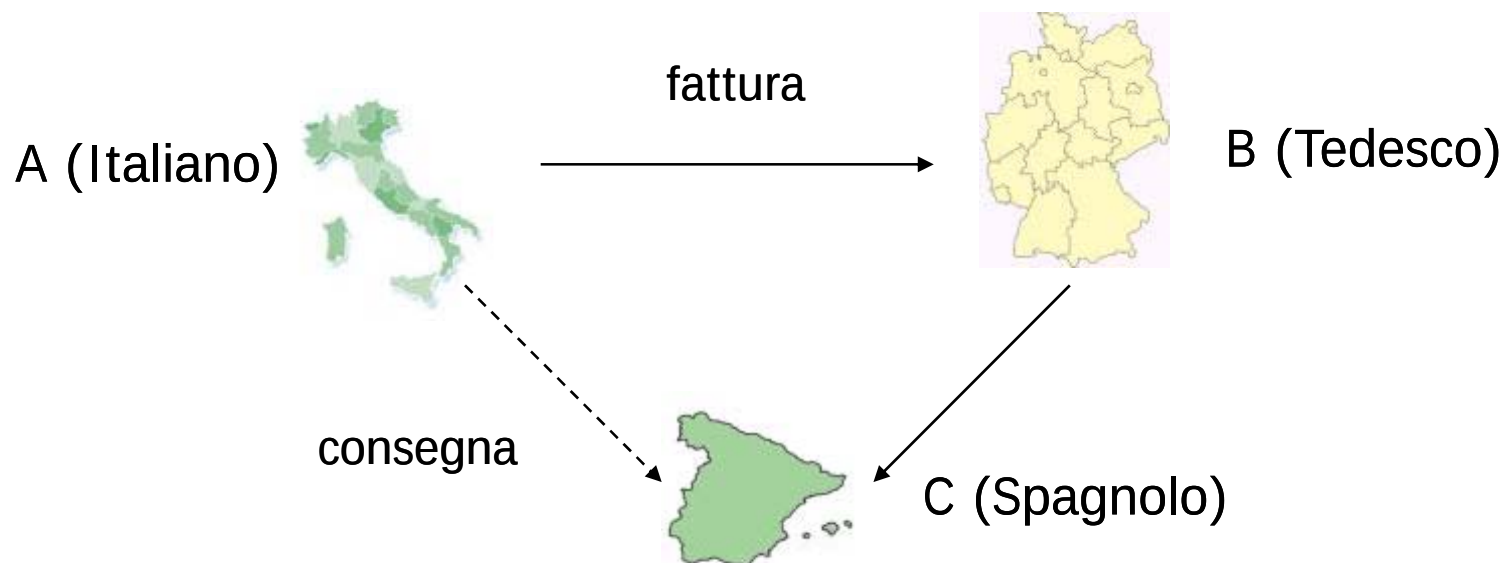
** La colonna 6 “natura della transazione” deve essere compilata se il soggetto ha effettuato operazioni triangolari.

*** Le colonne relative alle condizioni di consegna ed alle modalità di trasporto devono essere compilate solo dagli operatori con un volume di operazioni superiore a 20 milioni di euro.

**** Le colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna ed alle modalità di trasporto devono essere compilate solo dagli operatori con un volume di operazioni superiore a 20 milioni di euro.

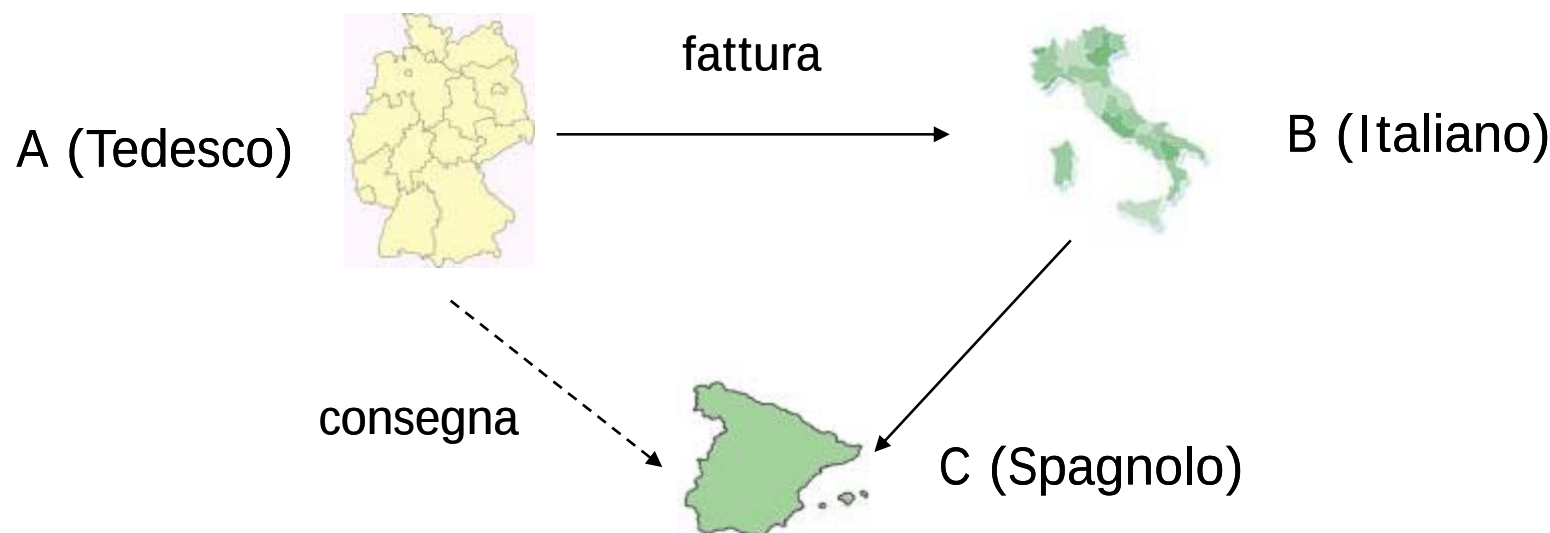


Triangolari (Circolare n. 13°/1994)



Il soggetto Italiano A compila l'elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto tedesco B e nel paese di destinazione il codice ISO ES del paese del soggetto spagnolo C (vendita)

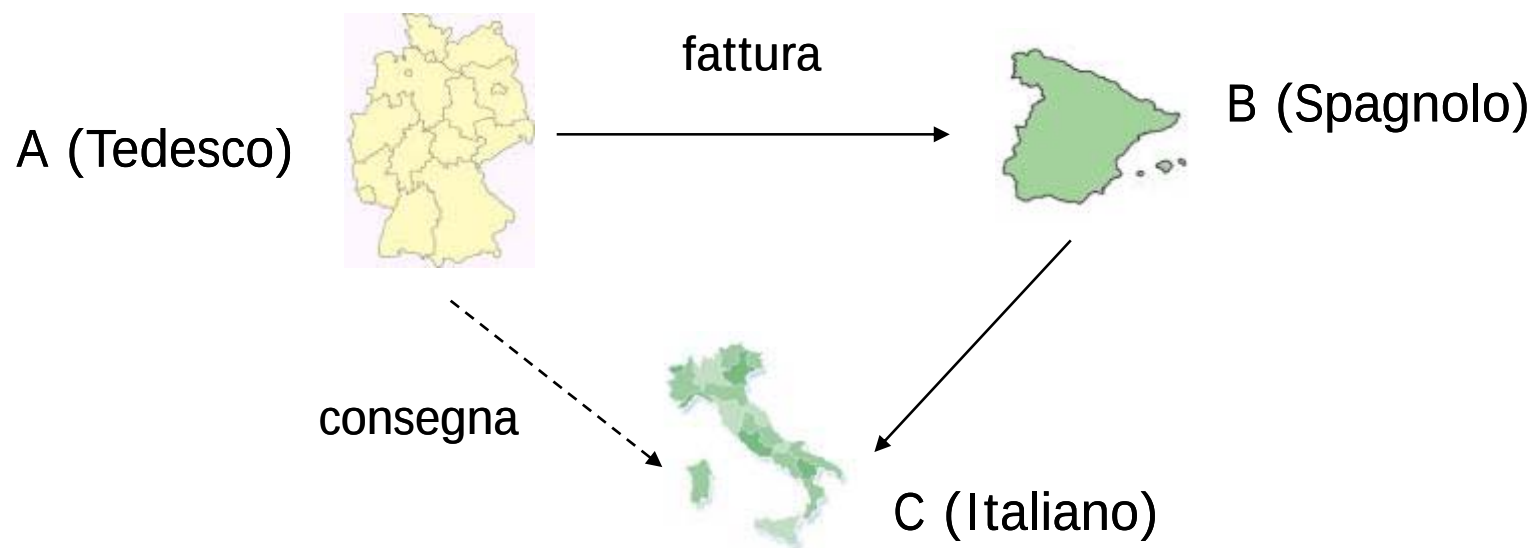
Triangolari (Circolare n. 13°/1994)



Il soggetto Italiano B compila l'elenco degli acquisti Intra 2-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto tedesco A e nella natura della transazione la lettera "A" (acquisto)

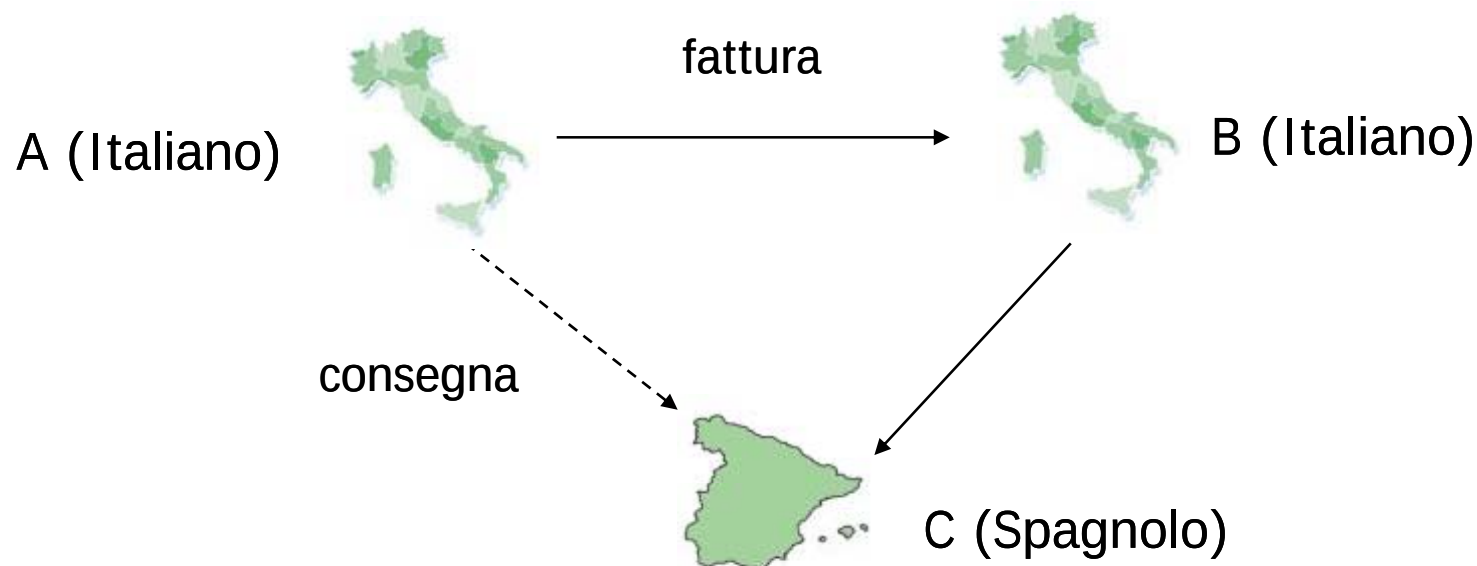
Il soggetto Italiano B compila l'elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto spagnolo C e nella natura della transazione la lettera "A" (vendita)

Triangolari (Circolare n. 13°/1994)



Il soggetto Italiano C compila l'elenco degli acquisti Intra 2-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto spagnolo B e nel paese di provenienza il codice ISO DE del paese del soggetto tedesco A (acquisto)

Triangolari (Circolare n. 13°/1994)



Il soggetto Italiano A effettua una operazione interna non imponibile ex art. 58 del DL n. 331/93;

Il soggetto Italiano B, promotore della triangolazione, compila l'elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto spagnolo C e nel paese di destinazione il codice ISO ES del paese del soggetto spagnolo C (vendita)



Le operazioni con San Marino

Dal punto di vista IVA le operazioni commerciali tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sono disciplinate dall'art. 71 del DPR 633/72 e dal DM 24 dicembre 1993 in vigore dal 1° gennaio 1994.



Cessioni verso San Marino

L'operatore italiano che vende beni ad un operatore di San Marino deve adempiere ai seguenti obblighi:

- Emettere la fattura ai sensi dell'art. 71 DPR 633/72;
- Solo nel caso in cui l'operatore italiano effettua **cessioni intracomunitarie con i paesi UE** deve obbligatoriamente indicare nel riepilogo Intrastat anche la cessione verso San Marino;
- La cessione verso San Marino va dichiarata solo dal punto di vista fiscale e non rientra nel volume degli scambi per la determinazione della periodicità di presentazione.



Acquisti da San Marino

L'operatore italiano che acquista beni da un operatore di San Marino deve adempiere ai soli obblighi IVA. Tali acquisti **non vanno** quindi **inseriti nei riepiloghi Intrastat**.

Le prestazioni di servizio intracomunitarie

- L'art. 40 del DL n. 331/93 convertito dalla Legge n. 427/93 disciplina le prestazioni di servizio relative alla movimentazione di beni in ambito comunitario. Esse riguardano:
 - Le prestazioni di servizi su beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di uno stato comunitario e rese nei confronti di soggetti d'imposta di altro stato membro, purchè i beni siano spediti al di fuori dello stato in cui le prestazioni sono state eseguite;
 - Le prestazioni di trasporto di beni eseguite fra due stati membri, da soggetti IVA appartenenti a due diversi stati comunitari, per conto di committente soggetto passivo d'imposta comunitario;
 - Le prestazioni accessorie al trasporto intracomunitario;
 - Le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni intracomunitarie.
- I movimenti di merce oggetto di prestazioni di servizio di cui all'art. 40 comma 4 bis della Legge n. 427/93 devono essere indicati, ai soli fini statistici, nei riepiloghi Intrastat, esclusivamente dagli operatori che hanno l'obbligo di presentazione mensile. Nessun obbligo sussiste per gli operatori che presentano l'Intrastat trimestralmente e annualmente.

Merci escluse dalla rilevazione statistica (Tabella E del decreto 3 agosto 2005)

- a. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
- b. Oro monetario;
- c. Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate;
- d. Merci con immunità diplomatica, consolare o simile;
- e. Merci destinate ad un uso temporaneo alle seguenti condizioni:
 - 1. Non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
 - 2. La durata prevista per l'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
 - 3. La spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini IVA;
- f. Beni che veicolano informazioni (dischetti, nastri, pellicole, disegni, cd-rom), se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazione commerciale, nonché beni forniti a completamento di una precedente fornitura (es. aggiornamento), non costituenti oggetto di fatturazione;
- g. Materiale commerciale e pubblicitario, purché non siano oggetto di transazione commerciale;
- h. Beni destinati ad essere riparati, nonché i pezzi di ricambio associati;
- i. Merci spedite alle forze armate nazionali o che abbiano accompagnato le stesse;
- j. Mezzi di lancio di veicoli spaziali;
- k. Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.



Casi particolari (Circolare n. 13°/1994)

Campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente	Gli elenchi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici.
Sostituzione di beni in garanzia	Non sussiste l'obbligo di presentazione, neppure a fini statistici, a nulla rilevando l'eventuale restituzione dei beni da sostituire.
Beni in riparazione	Rilevanza ai soli fini statistici. A partire dal 2006 sono esclusi anche da tale rilevazione.
Acquisti effettuati da enti non soggetti IVA	Gli enti di cui all'art.4, comma 4, D.P.R. n.633/72, non soggetti d'imposta, sono tenuti alla presentazione dell'elenco, a fini fiscali e statistici, solo se gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nello Stato, ancorché, ai fini dell'applicazione dell'imposta sono da considerare non imponibili, esenti o non soggetti.
Giornali ed altre pubblicazioni in abbonamento	I modelli devono essere presentati, sia agli effetti fiscali che statistici, con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture.



Casi particolari (Circolare n. 13°/1994)

Beni inviati per fiere, mostre e tentata vendita	Gli elenchi devono essere compilati, a fini fiscali e statistici, solo in caso di cessione o di acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura.
Software	SI: software standardizzato. NO: software personalizzato.
Stampi	Se lo stampo è fatturato in modo distinto dalla cessione dei beni con lo stesso realizzati: il modello è compilato agli effetti fiscali con riferimento al periodo di registrazione della fattura, mentre a fini statistici il valore dello stampo è aggiunto proporzionalmente a quello delle singole forniture. Se lo stampo è fatturato in maniera indistinta: il suo valore è assorbito nel corrispettivo delle singole commesse Per maggiori dettagli vedi circolare 13.



Variazioni a periodi precedenti

Vanno effettuate compilando i modelli Intra 1-ter o Intra 2-ter (sezione 2):

- le variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi
- gli errori e le omissioni sostanziali

Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana:

- le correzioni di errori formali (utilizzo di codici non validi dal punto di vista formale)
- le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter



Modalità di rettifica - 1

In caso di rettifica dei seguenti dati:

- partita iva partner;
- nomenclatura combinata;
- natura della transazione.

si compilano due righe di sezione 2:

- la prima, con segno “-”, annulla l'operazione da rettificare;
- la seconda, con segno “+”, reca i dati corretti.



Modalità di rettifica - 2

In caso di rettifica dei seguenti dati:

- dell'ammontare delle operazioni;
- dell'ammontare in valuta;
- del valore statistico.

È sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in aumento o in diminuzione.



Modalità di rettifica - 3

- Al contribuente è consentito operare una “rettifica globale” delle variazioni, in aumento o in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, anche compresi in più anni solari, relativi agli acquisti o alle cessioni, a condizione che le operazioni di riferimento:
 - siano state effettuate con lo stesso cliente o fornitore;
 - abbiano avuto ad oggetto una sola tipologia di merce;
 - avessero la stessa natura.
- Il periodo cui riferire la rettifica è l'ultimo (o gli ultimi nel caso l'ultimo abbia un importo inferiore a quello della rettifica) tra quelli nei quali sono state riepilogate le operazioni da rettificare.

Violazioni

■ Tardiva presentazione elenchi Intra

Risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005: E' possibile il ravvedimento operoso con riduzione dell'importo della sanzione.

■ Violazioni relative ai dati fiscali

Art. 11, comma 4, DLgs n. 471/97: L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.

■ Violazioni relative ai dati statistici

Art. 11, comma 2, DLgs n. 322/89: L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.

Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa presentazione dell'elenco	Da 516€ a 1032€ per ciascun elenco
Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio	Da 258€ a 516€
Presentazione tardiva spontanea con ravvedimento operoso	52€
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	Da 516€ a 1032€ La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

Sanzioni relative a violazioni di natura statistica

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omissione o inesattezze dei dati	Da 516€ a 5164€
Omissione o inesattezze dei dati, purchè integrati nel termine fissato dall'Ufficio	Da 258€ a 2582€
Integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti	Nessuna sanzione



Il ravvedimento operoso

- La sanzione è ridotta (art. 13 DLgs 472/97 modificato dall'art. 16 del Decreto Legge 185/08 e art. 2 DLgs 99/2000) sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
- Deve essere eseguito con le seguenti modalità:
 - Pagamento della sanzione;
 - Presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso.
- Il versamento delle sanzioni relative all'Intra va effettuato con il modello F24 codice tributo 8911.